

CARTA D'IDENTITA'

(allegato 1)



Nuove disposizioni in vigore

L'art. 7 del D.L. 9 Febbraio 2012, n. 5 - l' art. 40 D.L. 24 Gennaio 2012, n. 1 ha modificato nuovamente l'art. 3 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n. 773.

Anno 2012 – Nuova scadenza nel giorno e mese di nascita del titolare:

L'art. 7 del D.L. 9 Febbraio 2012, n. 5 ha introdotto nuove disposizioni in materia di scadenza dei documenti di identità. Il comma 1 prevede che i documenti di identità e di riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe prevista per il documento medesimo.

Ad esempio, se il titolare è nato il 1° Maggio e la scadenza decennale della carta d'identità è il 10 Febbraio 2022, la nuova scadenza sarà il 1° Maggio 2022.

La nuova disposizione si applica solo ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del sopraccitato decreto legge, ovvero dal 10 Febbraio 2012.

Con apposita circolare del 10 Febbraio 2012, il Ministero dell'Interno ha chiarito che la nuova modalità di scadenza non si applica in caso di proroga della carta d'identità.

Anno 2012 – Indicazione del nome dei genitori per i minori di 14 anni:

L' art. 40 D.L. 24 Gennaio 2012, n. 1 ha modificato nuovamente l'art. 3 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n. 773.

La norma prevede che la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni 14 è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui minori medesimo sono affidati.

Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero.

disposizioni in vigore dal 14 maggio 2011
Circolare Ministero dell'Interno n.15/2011 (allegato 1)

La carta d'identità è un documento di riconoscimento rilasciato a tutti i cittadini dalla nascita con una validità differenziata a seconda all'età del titolare.

Per i cittadini residenti il rilascio è **immediato**, mentre per i non residenti la consegna è differita in quanto è necessario acquisire il nulla-osta dal comune di residenza.

Validità

La validità della carta cambia a seconda dell'età del titolare:

- minori di 3 anni – triennale
- dai 3 ai 18 anni – quinquennale
- maggiori di 18 anni - decennale.

E' possibile richiedere una nuova carta di identità nei 180 giorni precedenti la scadenza.

La carta equivale al passaporto ai fini dell'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali.

Per conoscere i Paesi dove è possibile espatriare con la carta d'identità consultare il sito www.viaggiareassicuri.it

Il costo è di euro 5,42. più € 0,11 per la custodia(facoltativa).

Rilascio carta d'identità a CITTADINI MAGGIORENNI

Documentazione da presentare:

- modelli per rilascio carta d'identità a disposizione presso gli uffici anagrafici;
- 3 fototessera a colori, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il soggetto a mezzo busto e a capo scoperto, non di profilo e con gli occhi ben visibili (per i requisiti delle fotografie consultare il http://questure.poliziadistato.it/file/1098_4867.pdf)
- precedente carta d'identità o, in mancanza di questa, un valido documento di riconoscimento o la presenza di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato.

Validità per l'espatrio:

- Nessuna documentazione da presentare oltre quella sopraindicata.

GENITORE CON FIGLI MINORI:

- se coniugato o unico esercente la patria potestà, nessuna ulteriore formalità;
- se separato, divorziato o genitore naturale non o convivente con l'altro, è necessario l'assenso dell'altro genitore (*vedi allegato 2*) o l'esibizione della sentenza di separazione o divorzio in cui sia stabilito il reciproco assenso all'espatrio; in mancanza di assenso è necessario un provvedimento del giudice tutelare.

Precisazioni sulla validità delle carte già rilasciate

Chi è in possesso di carta di identità cartacea emessa a partire dal 26 giugno 2003, e quindi ancora valida al momento dell'entrata in vigore decreto del 25/06/2008, può chiedere la proroga del documento per altri 5 anni.

Attenzione: considerati i disagi provocati dal mancato riconoscimento della proroga da parte di numerosi paesi esteri si consiglia, a chi deve recarsi all'estero, di chiedere una nuova carta di identità cartacea (circolare del Ministero Interno n. 23 del 28/07/2010 (*vedi allegato 3*)).

Rilascio carta d'identità a CITTADINI MINORENNI

I minori devono essere accompagnati dai genitori, muniti di un proprio documento di riconoscimento, e devono presentare la seguente documentazione:

- modelli per rilascio carta d'identità a disposizione presso gli uffici anagrafici
- 3 fototessera a colori, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il soggetto a mezzo busto e a capo scoperto, non di profilo e con gli occhi ben visibili;;
- eventuale documento di identificazione già in proprio possesso, in mancanza l'identificazione avviene mediante i genitori o comunque da un genitore e un'altra persona maggiorenne, in qualità di testimone.

La firma del minore è omessa fino al compimento dei dodici anni.

Per ottenere la **validità all'espatrio** è necessaria la firma contestuale di entrambi i genitori o del tutore sull'atto di assenso, presente nei modelli per rilascio carta d'identità a disposizione presso gli uffici anagrafici.

In caso di impossibilità di un genitore a recarsi presso lo sportello, è necessario produrre dichiarazione di assenso all'espatrio del minore scritta su foglio a parte, firmata e corredata da fotocopia documento di riconoscimento (*vedi allegato 4*).

In mancanza di tale assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare.

Attenzione: le nuove disposizioni prevedono che i minori di 14 anni che si recano all'estero non accompagnati da uno dei genitori o chi ne fa le veci, siano muniti di una dichiarazione che riporti il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso, convalidata dalla Questura o dalla autorità consolari (*vedi allegato 5*). Per quanto riguarda invece i minori di 14 anni che si recano all'estero con i genitori, si consiglia di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità).

Rilascio carta d'identità a CITTADINI STRANIERI RESIDENTI

I cittadini stranieri possono ottenere il rilascio di una carta d'identità non valida per l'espatrio presentando, oltre alle foto, permesso di soggiorno e passaporto entrambi in corso di validità.

Rilascio carta d'identità a CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) devono essere in possesso di un valido documento d'identità italiano; per loro è possibile ottenere il rilascio della carta d'identità anche presso le sedi consolari.

DUPLICATO

Può essere richiesto il rilascio di un nuovo documento in caso di:

- deterioramento
deve essere restituito il documento deteriorato, altrimenti deve essere presentata denuncia di smarrimento all'autorità di Pubblica sicurezza;
- furto o smarrimento è necessario presentare, oltre alle fotografie, la denuncia inoltrata all'autorità di Pubblica sicurezza (Questura, Carabinieri o Polizia Locale) e un valido documento di

riconoscimento; in mancanza di quest'ultimo è necessaria la presenza di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato; i testimoni non sono necessari quando la carta smarrita, rubata o deteriorata sia stata rilasciata dal Comune di Cernusco Lombardone negli ultimi 5 anni;

- variazione delle generalità

deve essere restituito il documento da variare e 3 fotografie uguali e recenti.